



DECRETO FLUSSI 2010/2011 – UN VADEMECUM

INTRO

31 dicembre 2010 - Finalmente è stato emanato dal Governo il tanto atteso "Decreto Flussi" che autorizza 98.080 quote (86.580 nuovi ingressi per motivi di lavoro non stagionale a favore di cittadini extracomunitari "residenti" all'estero e 11.500 conversioni di alcuni permessi di soggiorno in permessi per lavoro).

In Italia si può assumere un cittadino extraUE solo se è già titolare di un permesso di soggiorno idoneo all'assunzione, come ad esempio un permesso di soggiorno per motivi familiari, lavoro subordinato non stagionale, studio (per un massimo di 20 ore settimanali e comunque non oltre 1040 ore annuali), rifugiato politico, motivi umanitari, ecc. Nei restanti casi (es. per lo straniero in Italia per motivi turistici o per brevi soggiorni) il datore di lavoro deve necessariamente attendere l'emanazione del decreto flussi e chiedere, quindi, preventivamente il nulla osta al lavoro per poi procedere all'assunzione. Il cittadino extraUE per il quale si richiede il nulla osta deve trovarsi all'estero o comunque essere in Italia regolarmente soggiornante per altri motivi.

Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di convertire alcuni permessi di soggiorno (per studio, tirocinio, formazione, lavoro stagionale, ecc.) in permessi per lavoro, subordinato o autonomo.

Le domande possono essere inviate solo a partire dal giorno stabilito dal Decreto Flussi e solo dopo che questo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Non saranno considerate valide le domande inviate prima di tale giorno.

Poiché le quote vengono assegnate rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle domande, è fondamentale inviare da subito, nel giorno stabilito, la domanda per sperare di ottenere la quota prima che questa si esaurisca. Nel 2007, ad esempio, le quote disponibili si esaurirono nell'arco di 15 minuti in media rispetto all'orario previsto di invio della domanda (ore 8.00).

I termini per presentare le domande

I datori di lavoro che intendono assumere i **lavoratori** provenienti dai **Paesi per i quali è riservata** una quota possono inoltrare le domande a partire dalle ore **08:00 del 31° gennaio 2011**.

I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori **domestici** provenienti da Paesi per i quali non è riservata una quota possono inoltrare le domande a partire dalle ore **08:00 del 2 febbraio 2011**.

I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori nei restanti settori, provenienti da Paesi per i quali non è riservata una quota, possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08:00 del 3 febbraio 2011.

Non è chiaro invece quale sia il termine per tutti coloro che dovranno presentare la domanda di conversione del permesso di soggiorno in un permesso per lavoro. Secondo la lettura del Decreto Flussi dovranno inviare la domanda il 31 gennaio 2011 se provengono da un Paese elencato dal Decreto, oppure il 3 febbraio 2011 nell'altro caso.

Più logico e più probabile però pensare che tutti potranno spedire la domanda a partire dalle ore 08:00 del 3 febbraio 2011. E' consigliabile attendere comunque dei chiarimenti da parte del Ministero.

Inoltre consigliamo di consultare MeltingPot, che ha in home una pagina fissa con uno speciale

sul Decreto Flussi 2010, continuamente aggiornata con le informazioni dettagliate che arrivano dal ministero: www.meltingpot.org.

COSA PREVEDE IL DECRETO FLUSSI 2010

Ingressi per lavoro subordinato e domestico per nazionalità riservate

Nell'ambito della quota di ingressi per lavoro, è prevista una quota di 52.080 posti per lavoro subordinato, riservata solo ai cittadini extracomunitari provenienti da questi Paesi:

4500 Albania; 1000 Algeria; 2400 Bangladesh; 8000 Egitto; 4000 Filippine; 2000 Ghana; 4500 Marocco; 5200 Moldavia; 1500 Nigeria; 1000 Pakistan; 2000 Senegal; 80 Somalia; 3500 Sri Lanka; 4000 Tunisia; 1800 India; 1800 Perù; 1800 Ucraina; 1000 Niger; 1000 Gambia; 1000 altri Paesi non UE che concludano accordi con l'Italia.

Attenzione: una volta esaurite le quote riservate per i cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi elencati, non è possibile presentare domande usufruendo delle altre quote previste nel Decreto Flussi.

Ingressi di Colf e Badanti (nazionalità non riservate)

E' stata prevista una quota ulteriore di 30.000 posti per i cittadini extracomunitari non appartenenti ai sopra elencati Paesi (ad esempio russi) solo per svolgere lavori domestici come colf, badanti o baby sitter.

Ingresso di lavoratori formati all'estero

E' stata, infine, riservata una quota ai cittadini extracomunitari che hanno seguito programmi di formazione e istruzione nel Paese di origine (4.000 posti) e una quota di 500 posti per i lavoratori subordinati e autonomi di origine italiana (genitori, nonni o bisnonni italiani) residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile e inseriti negli elenchi dei lavoratori presso i rispettivi Consolati italiani.

Conversione in permessi per lavoro

Oltre agli ingressi per lavoro il Decreto Flussi ha previsto la possibilità di convertire anche 11.500 permessi di soggiorno in altrettanti permesso per lavoro così suddivisi:

Possono essere convertiti in Lavoro Subordinato:

3.000 permessi di soggiorno per studio;

3.000 permessi di soggiorno per formazione professionale/tirocinio;

4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati dell'Unione Europea.

Possono essere convertiti in Lavoro Autonomo: 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini extracomunitari da altri Stati dell'Unione Europea.

I REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA

Il datore di lavoro, italiano o extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, può presentare la domanda per il nulla osta al lavoro subordinato per un cittadino extracomunitario residente all'estero o che, trovandosi in Italia, non può essere assunto direttamente perché sprovvisto completamente di un permesso di soggiorno, oppure titolare di un permesso non valido per l'assunzione diretta.

Il datore di lavoro deve possedere una capacità economica che varia a seconda che si chiedi l'assunzione di un lavoratore domestico o di un lavoratore subordinato – non domestico, come un impiegato od altro.

CAPACITA' ECONOMICA

Assunzione di un lavoratore domestico (colf, baby sitter o badante)

Il datore di lavoro deve dimostrare di possedere un reddito annuo pari o superiore ad almeno il doppio dell'importo necessario per il pagamento della retribuzione annua, aumentata dei connessi contributi, dovuta al lavoratore da assumere.

Ad esempio per richiedere l'assunzione di un lavoratore domestico per 25 ore a settimana con una retribuzione mensile onnicomprensiva pari a 600 euro il costo dei contributi dovuti all'Inps ogni trimestre è pari a € 318,50.

Il calcolo è il seguente: la retribuzione annuale, comprensiva di tredicesima, ammonta a 7800 euro, alla quale va sommato il costo dei contributi per tutto l'anno ($318,50 \times 4$ trimestri) che ammonta a € 1.274. Il costo complessivo è pari a € 9.074.

Quindi il datore di lavoro che vuol presentare la domanda di assunzione deve possedere una capacità economica pari al doppio del costo, quindi circa 18.150 euro.

Se si chiede l'assunzione di un lavoratore come badante per sé o per un familiare perché affetti da patologie o gravi handicap che limitano l'autosufficienza non è necessario dimostrare il possesso del reddito richiesto. Servirà solo una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata assestante la patologia o l'handicap.

È importante tener presente che la legge prevede la possibilità, qualora il datore non sia titolare di reddito o abbia un reddito insufficiente per presentare la domanda, di cumulare i redditi dei familiari conviventi o non conviventi (parenti entro il primo grado).

Assunzione di un lavoratore non domestico

Per l'assunzione di un lavoratore subordinato la legge, invece, non stabilisce un parametro fisso e la verifica della capacità economica dell'impresa è rimessa alla valutazione "discrezionale" dell'Ufficio che esamina la domanda. Nel corso dell'istruttoria, infatti, vengono valutati una serie di fattori: la congruità del numero delle richieste presentate; l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile al rapporto di lavoro; i costi retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente; le esigenze dell'impresa; il reddito di esercizio; il fatturato dell'impresa; il numero dei dipendenti già in essere, ecc. Se l'impresa è stata costituita recentemente e quindi non ha ancora presentato una dichiarazione dei redditi, un bilancio, ecc. vengono valutati altri fattori, quali ad esempio il fatturato presunto o la situazione contabile, finanziaria o patrimoniale.

I requisiti del lavoratore

Il lavoratore, per poter fare ingresso in Italia, una volta ottenuta l'autorizzazione, non deve essere stato espulso prima della presentazione della domanda oppure non deve essere stato condannato per determinati reati previsti dal testo unico sull'immigrazione. Rientrano tra questi, le condanne per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, lo sfruttamento della prostituzione, lo spaccio di sostanze stupefacenti, la vendita di merce contraffatta, la rapina, le lesioni.

Le condizioni contrattuali

Il contratto di lavoro deve prevedere un orario non inferiore alle 20 ore settimanali e la retribuzione minima mensile da garantire è quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento che varia in relazione all'inquadramento e alla mansione offerta al lavoratore.

Il datore di lavoro, inoltre, è obbligato ad assicurare la disponibilità di un alloggio idoneo (anche casa propria), attestato dal certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dagli uffici comunali competenti.

Si ricorda che può essere presentata la domanda anche per familiari. Così ad esempio il datore di lavoro extracomunitario può fare la domanda per il coniuge o per il fratello.

LA PROCEDURA

INGRESSO PER LAVORO

La procedura di chiamata diretta per lavoro subordinato.

Le istanze potranno essere presentate da singoli soggetti, per un massimo di 5 assunzioni (di tutti i settori) o avvalendosi dell'assistenza delle associazioni di categoria.

Le domande dovranno essere presentate allo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa utilizzando la procedura telematica attraverso il

sito:
nullaostalavoro.interno.it

Le richieste verranno inviate presso la Prefettura di residenza del datore di lavoro, o dove ha sede l'impresa, o dove si svolgerà la prestazione lavorativa.

Attenzione! Al sito del Ministero sono state recentemente apportate delle modifiche. Non sarà quindi più necessario scaricare alcun modulo sul proprio computer ma si potrà compilare direttamente la domanda inserendo i dati nei campi delle pagine on line. Sarà però necessario scaricare un mini-client messo a disposizione dal Ministero all'interno dell'area del portale, per procedere, una volta preparate le domande per l'invio, all'invio stesso nella data utile. Il mini-client dovrà essere riattivato entro le ore 7.30 del giorno di invio. Potranno poi essere richieste eventuali integrazioni documentali.

Successivamente alla ricezione della domanda

Lo Sportello Unico:

- acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta.
- acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la verifica della disponibilità della quota, della capacità economica del datore di lavoro e del rispetto delle condizioni minime lavorative.

In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l'istanza.

In caso di parere favorevole:

- convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la firma del contratto di soggiorno;
- trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.

Una volta terminata positivamente l'istruttoria il datore di lavoro verrà convocato per la firma del contratto di soggiorno e il rilascio del nulla osta al lavoro, valido per 6 mesi dalla data del rilascio.

Il datore di lavoro dovrà quindi provvedere ad "inviare" il nulla osta al lavoratore straniero, che dovrà recarsi entro i 6 mesi, con questo documento in originale e il passaporto in corso di validità all'autorità consolare italiana presente nel suo Paese per richiedere il visto di ingresso per lavoro in Italia.

Quest'ultima, alla quale nel contempo è stata trasmessa per via telematica la documentazione comprensiva del relativo nulla osta, comunica al cittadino straniero la proposta di contratto e rilascia il visto d'ingresso entro 30 giorni, dandone comunicazione al Ministero dell'Interno, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, all'INPS ed all'INAIL.

Tutti sappiamo che il lavoratore in realtà è già qui in Italia e dovrà quindi affrontare un assurdo ritorno nel proprio Paese di origine.

Solo dopo aver ottenuto il visto dal Consolato, il cittadino extracomunitario "potrà venire" in Italia.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore si deve recare presso lo Sportello che ha rilasciato il nulla osta per sottoscrivere il contratto di soggiorno e ritirare il modulo (Mod 209) con il quale presentare la richiesta di permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.

Seconda fase allo sportello unico immigrazione (quando il lavoratore si presenta con il visto)

Una volta presentatosi il lavoratore, lo Sportello:

- verifica il visto rilasciato dall'autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore;
- consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale;
- provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il contratto di soggiorno;
- consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla Questura competente.

Rilascio del permesso di soggiorno

Una volta ritirato il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno presso lo Sportello Unico, il lavoratore deve recarsi presso un Ufficio Postale per spedire il modulo ritirato allo Sportello Unico con l'apposita busta. L'Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali lo stesso potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it, lo stato della pratica.

L'ufficio postale al momento della consegna del modello 209 provvede a comunicare all'interessato la data dell'appuntamento per procedere ai rilievi fotodattiloscopici. La Questura provvederà poi ad informare l'interessato per la consegna del permesso di soggiorno.

Spesso ciò avviene quando è già scaduto.

LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

I titolari di un permesso di soggiorno per studio, per formazione professionale/tirocinio e i titolari di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati dell'Unione Europea possono chiedere la conversione del loro permesso in un permesso per lavoro subordinato. Anche i titolari di un permesso per lavoro stagionale possono chiedere la conversione ma solo a partire dal secondo soggiorno per lavoro stagionale.

Per richiedere la conversione è necessario prima di tutto che il permesso in possesso dello straniero sia valido e non scaduto ed occorre effettuare la richiesta di sussistenza della quota. La domanda si presenta mediante invio telematico degli appositi moduli, per i dettagli e gli aggiornamenti seguire la pagina dedicata di MeltingPot: <http://www.meltingpot.org/articolo16151.html>

Nella domanda andranno indicati i dati relativi al permesso di soggiorno posseduto, i dati del richiedente, del datore di lavoro che ha proposto l'assunzione e del contratto applicato. Una volta inoltrata la domanda la Direzione Provinciale del lavoro verificherà la sussistenza della quota, ed in caso di esito positivo, il cittadino straniero verrà convocato presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e il successivo invio della richiesta di permesso di soggiorno tramite l'Ufficio Postale.

Importante: Gli studenti cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per studio che hanno conseguito la laurea in Italia, sia breve che specialistica, sono esentati dalle quote flussi e non devono quindi presentare la domanda di sussistenza della quota. Per convertire il permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato dovranno compilare un altro modulo, indicando gli stessi dati.

Il decreto prevede espressamente che solo i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato UE possono convertire il loro permesso anche per lavoro autonomo.

CIRCOLARE

Si ricorda che il Decreto Flussi stabilisce anche le quote per le conversioni di alcune tipologie dei permessi di soggiorno (es. studio, tirocinio, ecc.) in permessi per lavoro, autonomo o subordinato.

La circolare esplicativa, suddivisa in cinque capitoli, fornisce spiegazioni dettagliate riguardo la "determinazione delle quote", "le modalità di presentazione delle istanze e modulistica", "l'invio delle domande allo sportello Unico", "la gestione delle procedure" e i "rapporti con le associazioni e gli enti firmatari dei protocolli d'intesa".

Vediamo, in dettaglio, le istruzioni contenute nella circolare.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Quote riservate

I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori provenienti dai Paesi per i quali è riservata una quota possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08:00 del 31 gennaio 2011.

Elenco Paesi e quote riservate:

4500 Albania; 1000 Algeria; 2400 Bangladesh; 8000 Egitto; 4000 Filippine; 2000 Ghana; 4500 Marocco; 5200 Moldavia; 1500 Nigeria; 1000 Pakistan; 2000 Senegal; 80 Somalia; 3500 Sri Lanka; 4000 Tunisia; 1800 India; 1800 Perù; 1800 Ucraina; 1000 Niger; 1000 Gambia; 1000 altri Paesi non UE che concludano accordi con l'Italia.

Le domande potranno riguardare il lavoro subordinato in generale e il lavoro domestico.

Attenzione: una volta esaurite le quote riservate per i cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi elencati, non sarà possibile presentare domande usufruendo delle altre quote previste nel Decreto Flussi.

Quote non riservate per lavoro domestico

I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori domestici provenienti da Paesi per i quali non è riservata una quota possono inoltrare le domande a partire dalle ore **08:00 del 2 febbraio 2011**.

Si ricorda che la quota prevista è di 30.000 posti per i cittadini extracomunitari ed è riservata solo per lavori domestici come colf, badanti o baby sitter.

Quote per conversione dei permessi di soggiorno e ingressi per lavoro "speciali" (lavoratori formati all'estero o di origine italiana)

I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori nei restanti settori, provenienti da Paesi per i quali non è riservata una quota, potranno inoltrare le domande a partire dalle ore **08:00 del 3 febbraio 2011**.

Si tratta degli ingressi di lavoratori formati all'estero (art. 23 D. Lgs. 286/98) per i quali è stata riservata una quota pari a 4.000 posti e di lavoratori, subordinati o autonomi, di origine italiana (genitori, nonni o bisnonni italiani) residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile e inseriti negli elenchi dei lavoratori presso i rispettivi Consolati italiani per i quali è stata riservata una quota pari a 500 posti.

Sempre dalle ore **08:00 del 3 febbraio 2011** potranno essere presentate le domande di conversione del permesso di soggiorno in un permesso per lavoro.

Il Decreto Flussi ha previsto la possibilità di convertire 11.500 permessi di soggiorno in altrettanti permesso per lavoro così suddivisi.

Possono essere convertiti in Lavoro Subordinato:

3.000 permessi di soggiorno per studio;

3.000 permessi di soggiorno per formazione professionale/tirocinio;

4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati dell'Unione Europea.

Possono essere convertiti in Lavoro Autonomo:

500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini extracomunitari da altri Stati dell'Unione Europea.

Attenzione: le domande potranno essere inviate solo a partire dal giorno stabilito dal Decreto Flussi. Non saranno considerate valide le domande inviate prima di tale giorno e saranno ammesse le domande presentate fino al 30 giugno 2011.

QUALI MODULI UTILIZZARE

Ingressi per lavoro

Per le domande di lavoro subordinato dovrà essere utilizzato il modulo **B**

Per le domande di lavoro domestico dovrà essere utilizzato il modulo **A**

Conversioni

Per le conversione dei **permessi di soggiorno per studio-tirocinio** in permessi per lavoro subordinato il modulo **VA**. Non è quindi prevista la possibilità di convertire un permesso per studio in un permesso per lavoro autonomo.

Importante: gli studenti cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per studio che hanno conseguito la laurea in Italia, sia breve che specialistica, sono esentati dalle quote flussi e non devono quindi presentare la domanda di sussistenza della quota. Per convertire il permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato o autonomo dovranno utilizzare gli altri moduli già disponibili sul sito del Ministero dell'Interno.

Per le conversioni dei **permessi di soggiorno per lavoro stagionale** in permessi per lavoro subordinato il modulo **VB**. I titolari di un permesso per lavoro stagionale potranno chiedere la conversione solo a partire dal secondo soggiorno in Italia per lavoro stagionale.

I titolari di un "**permesso di soggiorno CE di soggiornanti di lungo periodo**" rilasciato da un altro Stato Membro dovranno utilizzare:

- il Modulo **LS** per lavoro subordinato
- il Modulo **LS1** per lavoro domestico
- il Modulo **LS2** per lavoro autonomo

LA PROCEDURA D'INVIO DELLE DOMANDE

La procedura per l'invio delle domande è molto simile a quella prevista negli anni scorsi. Le uniche differenze sono legate all'introduzione delle semplificazioni tecnologiche.

Non si dovrà scaricare il software del Ministero ma sarà possibile compilare la domanda direttamente dal sito del Ministero dell'Interno il quale renderà immediatamente visibile la conferma della ricezione (non è più previsto l'invio della email di conferma sull'indirizzo di posta elettronica).

Già a partire dalle **8.00 del 17 gennaio** sarà disponibile, sul sito del Ministero dell'Interno, l'applicativo per la compilazione dei moduli e sarà fornito un servizio di assistenza telematica con l'Help Desk.

Si raccomanda vivamente di utilizzare il modulo giusto, poiché in caso di errore non sarà possibile modificare la domanda con la conseguenza che la domanda verrà rigettata.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per ogni "richiesta di ingresso" è consigliato preparare una cartellina in cui raccogliere tutti i documenti ed il materiale che serve; ogni richiesta necessita inoltre di una mail per accedere al servizio telematico e di una password di accesso, anch'esse vanno stampate e allegate alla cartellina dopo la registrazione, altrimenti se le dimentichiamo non potremo rientrare successivamente per modificare eventualmente i dati, né il 31 gennaio per inviare la domanda.

Si tratta, lo sappiamo tutti, di cittadini che già vivono e lavorano in Italia.

Questa **non è una sanatoria**, per cui il richiedente dovrà far ritorno in qualche modo nel proprio Paese di origine nel momento in cui gli venisse accettata la domanda; quindi si presenterà al consolato italiano di quel paese, presentando il nulla osta al lavoro che gli ha "spedito" il datore di lavoro in Italia, per ritirare il visto di ingresso. Per tutto ciò ci sono 6 mesi di tempo.

Dall'ingresso in Italia 8 giorni per firmare il contratto di soggiorno e quindi richiedere il permesso di soggiorno alla questura.

Documenti necessari

Lavoro domestico e di assistenza

- Documento di identità del datore di lavoro (passaporto, se cittadino non italiano)
- Titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario
- Certificazione di iscrizione anagrafica (d.lgs 30/2007) (nel caso di datore di lavoro comunitario)
- Carta identità della persona da assistere non autosufficiente
- Codice fiscale
- Indirizzo dove si svolge il rapporto di lavoro
- Indirizzo della sistemazione alloggiativa del lavoratore (spesso coincidono) e relativa certificazione di idoneità alloggiativa
- Cud o ultima dichiarazione dei redditi (minimo 18.150 euro). Se il lavoro è di assistenza basterà un'autocertificazione, ma anche una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata attestante la patologia o l'handicap
- Marca da bollo da 14,62 euro (serve nella compilazione)
- Numero di telefono
- Dati del passaporto in corso di validità del cittadino in "attesa di ingresso"

In caso di assunzione da parte di un'**Impresa**, oltre ai documenti sopra:

- Denominazione sociale impresa
- Matricola Inps impresa
- Dati del legale rappresentante
- Cud o ultima dichiarazione dei redditi, datore di lavoro o bilancio d'impresa (2009)

Alla domanda telematica non dovrà essere allegato alcun documento ma sarà sufficiente solamente inserire i dati posseduti negli appositi campi.

Solo successivamente, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico della Prefettura, dovrà essere esibita la necessaria documentazione.

Le quote disponibili sono sempre state abbondantemente inferiori alle richieste di assunzione inviate dai datori di lavoro. Le domande vengono esaminate in base all'ordine di arrivo; per questa ragione è necessario inviare la domanda in maniera tempestiva a partire dai primi minuti dell'orario e della data indicati nel decreto.

Associazione Città Meticcia, Empoli